

QUADERNI DI

DIRITTO  
E POLITICA  
ECCLESIASTICA

1  
2008

ISBN 978-88-15-12343-5



9 788815 123435

Quadrini di Diritto e Politica Ecclesiastica - ISSN 1121-2281 - Grafica A. Berni - Edizione e Abbonamento postale - D.L. 502002 (ora n. L. 27022004 n. 46) art. 1, comma 1, DCE Bologna - Il costo di trasporto scade il 30/04/2008 per la sostituzione a richiesta presso pagamento del test.

QUADERNI DI DIRITTO E POLITICA ECCLESIASTICA 1/2008

QUADERNI DI

DIRITTO  
E POLITICA  
ECCLESIASTICA

1

ANNO XVI, APRILE

2008

- STEFANO D'ALFONSO, *La società plurireligiosa nel diritto vivente: profili problematici nell'era dell'informazione senza confini* 221
- GIUSEPPE COMOTTI, *Obbedienza della fede e libertà religiosa: manifestazione del pensiero e diritto al dissenso nell'ordinamento canonico* 233
- PAOLO BRANCA, *Eppur... sorridono* 257

TEMI DI DIRITTO ECCLESIASTICO INTERNAZIONALE

- MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, *Il diritto ecclesiastico francese tra 1801 e 1905. Studio dei trattati e manuali di «droit civil ecclésiastique» e di «administration des cultes»* 267
- FRANCESCO ONIDA, *Genere e matrimonio nella nuova Repubblica del Sudafrica: uguaglianza e libertà di religione* 313

---

È stato costituito l'*International Consortium for Law and Religion Studies* (ICLARS), una associazione che intende promuovere la cooperazione tra gli studiosi e le istituzioni che si interessano di diritto e religione.

L'associazione ha sede presso l'Università degli Studi di Milano dove verrà organizzato il suo primo convegno dedicato a «Diritto e religione nel ventunesimo secolo: modelli di relazione tra Stati e comunità religiose» (22-24 gennaio 2009).

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: [www.iclars.org](http://www.iclars.org).

---

# La società plurireligiosa nel diritto vivente: profili problematici nell'era dell'informazione senza confini

di Stefano D'Alfonso

SOMMARIO: 1. Il posizionamento delle conflittualità religiose nello scenario attuale. – 2. L'apporto del metodo giuridico alla riflessione generale. – 3. Oltre i confini della lingua e del territorio: i profili problematici della nuova comunicazione. – 4. Dalla specificità del caso Islam ad una lettura più generale. – 5. La presunta impossibilità di superamento dei presupposti democratico-dialogici. 6. Satira libera e satira condizionata: sulla possibilità di un uso (quanto meno) «storicamente» più consapevole e responsabile. – 7. L'inidoneità della riforma del Codice penale in materia di reati d'opinione ad indicare un percorso risolutivo.

## 1. *Il posizionamento delle conflittualità religiose nello scenario attuale*

L'acquisizione delle risorse energetiche, la tutela dell'ambiente e la religione sono, probabilmente, i tre principali macroproblemi che la politica, internazionale e nazionale, è chiamata ad affrontare. Tale accostamento, in un'ipotetica, quant'anche semplificante ed imprecisa, gradazione delle priorità, si rivela, *prima facie*, stridente. Ci si domanda come possa, infatti, un profilo così intimistico ed individualistico, qual è quello religioso, posizionarsi nel millennio, delle grandi scoperte genetiche<sup>1</sup>; delle nuove politiche energetiche, chiamate a rispondere alle istanze di succedaneità a tipologie di risorse energetiche non più ecosostenibili e, comunque, non inesauribili; dell'ambiente, la cui integrità risulta oramai compromessa e di cui si spera potersi quanto meno impedire un esiziale regresso.

Eppure, evoluzioni geopolitiche in atto, tra l'altro già previste<sup>2</sup>, per la prima volta si registrano in Paesi che, sino a pochi anni fa, risultavano rinchiusi in un protezionismo indotto da ideologie, che hanno inciso, profondamente, sulle forme di Stato e sulle politiche industriali ed estere

<sup>1</sup> Esse sì idonee a porre, per vero, nuovi, inimmaginabili, ed ancora da risolvere, problemi etici, religiosi, politici ed, infine, giuridici

<sup>2</sup> E strettamente connesse all'esplosione demografica di interi continenti, alle limitazioni di accesso all'acqua ed all'energia, alle risorse necessarie alle rivoluzioni industriali (in un'era, invece, definita post-industriale)

e riconducono, in tal guisa, la religione nelle agende politiche degli Stati, tra i quali il nostro.

L'accomunamento della religione ai profili problematici evidenziati rappresenta un'assoluta novità storica. Non lo è, invero, la religiosità in quanto tale. È la storia a testimoniare che l'attuale tensione che pervade il rapporto tra religioni, ma prevalentemente tra culture e religioni, economie e religioni, politiche estere (militari ed economiche) e religioni, rappresenta un'ulteriore manifestazione di una tensione ultra millenaria.

I fenomeni a più alto impatto emotivo, quale quello terroristico, si innestano ad altri, (solo) apparentemente meno significativi, che vanno, però, anch'essi ad assumere rilevanza giuridica, con conseguenze, di mutabile intensità a seconda del momento storico, che si riverberano sul piano sociale: così il crocifisso nelle aule scolastiche, in quanto simbolo collettivo, è «linguaggio simbolico» ed al contempo «linguaggio normativo non verbale, in grado di esercitare una peculiare pressione culturale su soggetti minori»<sup>3</sup>; o il velo islamico (oggetto in Francia di un acceso dibattito, considerata la rilevanza giuridica che in tale Paese l'uso dello stesso assume), sulla cui portata non può farsi chiarezza, se non verificandone il rapporto con l'ordinamento di riferimento, i relativi principi costituzionali e, più in generale, la rispettiva tradizione giuridica radicata su premesse storiche<sup>4</sup>; ed infine, l'esercizio del diritto di satira (religiosa) avente ad oggetto il culto religioso, le persone o gli oggetti di culto.

## 2. L'apporto del metodo giuridico alla riflessione generale

Con riferimento a tal ultimo esempio, potrebbe sembrare, quindi, di minor interesse l'approfondimento di un profilo, quale quello satirico, apparentemente di marginale importanza rispetto ad altre tematiche di interesse scientifico generale – quali il rapporto intercorrente tra il contesto sociale e quello religioso, l'approccio giuridico al fenomeno, la forma di Stato ed i principali modelli connessi<sup>5</sup>; anche perché il fenomeno sati-

<sup>3</sup> G. BRUNELLI, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità* [versione provvisoria], in *Relazione al Convegno nazionale dell'AIC, Napoli 26-27 ottobre 2007*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), p. 9.

<sup>4</sup> *Ibidem*.

<sup>5</sup> A. SPADARO, *Laicità e confessioni religiose: dalle etiche collettive (laiche e religiose) alla «meta-etica» pubblica (costituzionale)*, *Relazione al Convegno nazionale dell'AIC, Napoli 26 – 27 ottobre 2007*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), nel proprio contributo, affronta ed utilmente schematizza (p. 36) le relazioni intercorrenti tra i profili qui enunciati. Con riferimento allo Stato laico o non confessionale, l'a. osserva come il «contesto sociale» sia quello della «società aperta (tendenzialmente pluri-etnica, plurireligiosa e pluriculturale)»; il «contesto religioso coincide con l'ecclesialità»; l'«approccio giuridico al fenomeno» è di «distinzione dei piani sacro/profano (eguaglianza

rico dovrebbe ritenersi comunemente accettato, condiviso, almeno nella cultura dei Paesi occidentali, degli Stati laici o non confessionali; anche considerata, come evidenziato dalla giurisprudenza, la sua «funzione di moderazione dei potenti», il suo soddisfacimento di un'«esigenza collettiva» di «controllo sociale anche verso il potere politico ed economico»<sup>6</sup>. Eppure recenti fatti di cronaca hanno dimostrato quali drammatiche conseguenze, degenerazioni contro l'ordine pubblico, possano conseguire all'evento satirico, e, soprattutto, quali effetti possono implicare sull'identità sociale. Una serie di episodi di cronaca conseguenti ad espressioni satiriche pubblicate da testate giornalistiche aventi ad oggetto la religione islamica – quali le manifestazioni popolari di matrice violenta registratesi dinanzi a sedi di rappresentanze diplomatiche, o dichiarazioni di embargo nei confronti di talune Nazioni, od ancora condanne a morte di scrittori, – consentono di comprendere la portata internazionale di «fenomeni solo apparentemente locali».

Principi costituzionali, cultura giuridica, tradizioni, e relativa attuazione sui piani non solo nazionali, ma europei ed internazionali, finiscono, quindi, per coesistere nella riflessione giudica.

La ragione è nel fatto che il rapporto tra tale forma di manifestazione del pensiero, quindi tra il diritto di satira e la religione, ed i relativi profili dogmatici non è circoscrivibile nei soli confini giuridici: piuttosto se ne colgono sensibili implicazioni sociali, culturali e filosofiche, che fanno rientrare il tutto nel fenomeno del multiculturalismo (*lato sensu*).

Eppure l'angolo visuale dal quale il giurista<sup>7</sup> riflette sul rapporto tra satira e religione, se da un lato può risultare «limitato», dall'altro si

fra i culti»; e la «forma di Stato» è «laica o non confessionale»). Da tal ultima variabile, tre sono i principali modelli che si snodano: quello degli Stati Uniti, caratterizzato dalla «separazione con forte influenza religiosa»; quello italiano, di cui al «sistema pattizio»; quello francese, di «rigida separazione».

<sup>6</sup> Pretura Roma, 16 febbraio 1989 in «Dir. inf.», 1989, p. 528, con nota di A. CORASANITI, *Libertà di sorriso*.

<sup>7</sup> Inoltre, quando si fa riferimento alla scienza giuridica, va segnalato come siano diverse le discipline che si sono impegnate su queste tematiche: oltre quella costituzionalistica, rileva quella ecclesiasticistica (o più in generale del diritto delle religioni), quelle penalistica e privatistica, e non solo. Più in generale ed in senso critico, sul ruolo della dottrina costituzionalistica in materia di religione, R. BIN, *Libertà dalla religione*, in R. BIN e C. PINELLI (a cura di), *I soggetti del pluralismo nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1996, p. 39, pone in evidenza come sia stato commesso «un grave errore di strategia culturale» da parte dei costituzionalisti. L'a. osserva come «tratti importanti, spesso intimamente legati all'origine stessa del pensiero costituzionalistico (i tributi, la libertà di coscienza, la libertà religiosa) sono stati perciò ricostruiti con tecniche e percorsi lontani da una lettura unitaria della Costituzione (ed estranei, se è lecito parlarne, alla cultura e alla sensibilità particolari che connotano il diritto costituzionale)». Difatti, evidenzia ancora l'a., «la problematica religiosa è stata «espropriata» dai cultori del diritto ecclesiastico, che vi hanno innestato le esperienze e le prospettive tipiche della loro materia».

connota per la sua portata anche in chiave più generale<sup>8</sup>. Può risultare limitato in quanto, sia che la questione venga affrontata attraverso un approccio logico induttivo sia deduttivo, il fine principale di una lettura (allorquando) positivista, resta quello della definizione dell'ipotesi astratta alla quale ricondurre, per poi risolverlo, il *thema decidendum*. Va anche detto, però, che la sanzionabilità o meno di un comportamento, quale quello (apparentemente) satirico (ma che il diritto non considera tale ed a cui pertanto consegue la sua sanzionabilità), la definizione dei confini di rilevanza giuridica, misurata in considerazione della portata normativa e giurisprudenziale, se da un lato dovrebbero veder premessi i significati filosofici e soprattutto sociologici della questione, dall'altro, una volta venuti alla luce (attraverso leggi e sentenze), producono effetti che vanno direttamente ad impattare sulla società e sul riconoscimento dell'identità degli individui, in quanto singoli ed in quanto etnie o gruppi sociali<sup>9</sup>. Dal che ne conseguono riflessi anche sulle ricostruzioni filosofiche e sociologiche. La lettura giuridica (ed ivi quella costituzionalistica), quindi, è ontologicamente idonea al conseguimento di risultati «intercambiabili», anche con altre scienze impegnate sul fenomeno nella sua accezione giuridica e sociale<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> A dimostrazione del vasto interesse che i temi religiosi stanno rivestendo nel mondo scientifico giuridico e, per i profili che più da vicino ci competono e ci interessano, in quello costituzionalistico, si segnala come l'Associazione dei costituzionalisti abbia inteso approfondire, in occasione del proprio convegno dell'ottobre del 2007 a Napoli, i «Problemi della laicità agli inizi del secolo XXI».

<sup>9</sup> Nella politica del multiculturalismo, C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, in J. HABERMAS e C. TAYLOR, *Multiculturalismo*, Milano, 2001, p. 9, la domanda ed il bisogno del riconoscimento da parte, in particolare, delle minoranze, incide profondamente sulla percezione che il singolo ha di sé. Secondo l'a., l'identità «è plasmata, in parte, dal riconoscimento o dal mancato riconoscimento o, spesso, da un *mis*conoscimento da parte di altre persone, per cui un individuo o un gruppo può subire un danno reale, una reale distorsione, se le persone o la società che lo circondano gli rimandano, come uno specchio, un'immagine di sé che lo limita o sminuisce o umilia».

<sup>10</sup> Intervenendo sul tema di immigrazione, cittadinanza e identità nazionale, J. HABERMAS, *Lotta di riconoscimento nello Stato democratico di diritto*, in J. HABERMAS e C. TAYLOR, *Multiculturalismo*, cit., p. 95, nel confrontare il metodo del giurista e del filosofo, osserva come i giuristi abbiano «il vantaggio di affrontare le questioni normative in riferimento a casi da decidere: essi si preoccupano soprattutto di come applicare le norme»; mentre «i filosofi invece si sottraggono a questa pressione decisionistica e, contemporaneamente di idee classiche che durano da più di duemila anni, non hanno nessuna difficoltà a considerarsi gli interlocutori di un dialogo eterno». Pur condividendo i contenuti dell'affermazione, va altresì considerato che il diritto ha tradizioni altrettanto antiche, pur se in forme diverse rispetto a quelle attuali. E, soprattutto, a partire dalle premesse del fondamentale contributo alla scienza del diritto del S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1977, pp. 4 ss., è da tempo superata la confusione tra diritto in quanto regola di condotta ed in quanto norma. Piuttosto è nell'*ubi societas ibi ius, rectius* nella pluralità degli ordinamenti giuridici, che si rinvergono i fondamenti della dialettica giuridico-sociale.

### 3. *Oltre i confini della lingua e del territorio*

Al di là delle reali cause che generano fenomeni dirompenti, preme segnalare, preliminarmente, come, ad oggi, ogni evento mediatico, anche se geograficamente riconducibile ad ambiti territoriali circoscritti (come può esserlo la vignetta pubblicata da una testata giornalistica regionale o nazionale a tiratura limitata), abbia insite potenzialità di diffusione illimitata. Ogni informazione può essere veicolata in ogni luogo attraverso la tv satellitare, ma, soprattutto, «via internet»<sup>11</sup>.

Le società occidentali, e tra queste l'Italia, inoltre, registrano la presenza di cittadini d'ogni religione e Paese, soggette al contempo destinatari, ma anche «testimoni oculari» e diffusori su scala globale di ogni forma di manifestazione del pensiero, che abbia, nel caso *de quo*, ad oggetto la religione; sicché, ogni fenomeno satirico può assumere portata internazionale.

Vi è un ulteriore elemento che rimarca la complessità del fenomeno, in Italia, così come in Europa: gli immigrati, ma soprattutto le prime generazioni di italiani discendenti da immigrati, vivrebbero la loro religiosità in modo diverso. Non saremmo in presenza, infatti, «di una semplice trasposizione di una religione in un nuovo spazio geografico; si assiste invece a un mutamento profondo del rapporto fra identità religiosa e territorio, che spinge a una sua riformulazione»<sup>12</sup>.

Appare, però, semplicistico, quand'anche non errato, come evidenziato da attenta dottrina, accomunare alla medesima «etichetta di "islamici" le diverse provenienze nazionali degli "immigrati"; infatti, notevolmente diversi sono i retroterra politici, culturali, religiosi [...] fra Stato e Stato (l'Albania non è l'Arabia Saudita, il Marocco o la Libia: le peculiarità della cultura civile e sociale non possono consentire tale inaccettabile semplificazione»<sup>13</sup>.

Al contempo, però, ogni singolo Paese, in quanto meta di immigrazione, può divenire laboratorio di conoscenza, quand'anche non di sperimentazione di modelli giuridico-sociali di pacifica coesistenza.

### 4. *Dalla specificità del caso Islam ad una lettura più generale*

Ritornando all'esempio della satira religiosa è inutile nascondere che, per quanto tale forma di manifestazione del pensiero sia in grado di scon-

<sup>11</sup> Che è rete e contestualmente fornitore illimitato di contenuti, mezzo concepito per permettere la realizzazione della comunicazione interpersonale, quella *point to point* (es. le mail) e *multipoint*, dove i destinatari sono, potenzialmente, numericamente indefiniti ed illimitati (es. una pagina web).

<sup>12</sup> K. FOUAD ALLAM, *L'islam globale*, Milano, 2002, p. 161.

<sup>13</sup> V. TOZZI, *Il modello democratico costituzionale della disciplina del fenomeno religioso e gli insediamenti di cultura islamica in Italia*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), p. 1.



trarsi con ogni sensibilità religiosa, si rinviene la maggiore problematicità nel rapporto intercorrente con la religione islamica: il fattore di rischio sociale appare indubbiamente più alto<sup>14</sup>.

Può trarsi spunto dal rapporto con l'Islam per sintetizzare i termini di una riflessione di carattere più generale, il cui ambito teorico di confronto è quello della democrazia pluralista e del rapporto tra le sue istituzioni e la società nel suo complesso, con la questione di grande attualità dell'integrazione multiculturale, multietnica e multireligiosa<sup>15</sup>.

La specificità dell'Islam sta nel fatto che è sovente inaccettabile l'ironia sui simboli e sui contenuti religiosi e su tutto ciò che, a vario titolo, rientri nella sfera concettuale di tale religione<sup>16</sup>. Nei Paesi islamici, pur non *tout court* e con varianti significative, intercorre uno strettissimo legame tra religione e politica, tra religione e Stato. In tali Stati, un «attacco» alla religione – che può aversi anche attraverso l'esercizio della satira, che, senza dubbio, per cultura (giuridica) noi consideriamo un diritto – rappresenta, o può rappresentare, anche se solo strumentalmente, un attacco alla stessa autorità del Paese.

La questione non è solo teologica ma anche sociale, ed in molti casi lo è in forma rigidamente sedimentata. Questo fenomeno è spiegabile anche in considerazione del ruolo di collante che la religione ha rivestito in Paesi dove le fratture sociali erano apparentemente incolumabili; anche la ritualità di questa religione (per esempio la prossimità fisica in alcuni momenti della preghiera), funge da collante ideale. Ciò considerato, è breve il passo che conduce alla significatività politica della satira religiosa, con percezione di un attacco alla struttura sociale.

Evidentemente il fenomeno può ampliarsi strumentalmente, spingendosi al di là di quella che sarebbe la reale portata di un evento satirico; ed il fine ultimo della reazione indotta dai rappresentanti delle religioni o dei partiti politici o addirittura delle stesse istituzioni, può essere quello di politica interna od internazionale; magari nell'intenzione di defocalizzare l'opinione pubblica da situazioni politiche critiche di diversa origine.

<sup>14</sup> Il che, però, evidentemente non implica una degradazione in termini di interesse giuridico a seconda della religione alla quale, di volta in volta, si faccia riferimento

<sup>15</sup> Sulla preferenza accordata al termine multiculturale si pronuncia F. BELVISI, *Diritti e giustizia in una società multiculturale. Le sfide al diritto nell'Italia di oggi*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 2002, 2, p. 436. L'a. osserva come la nozione «società multietnica potrebbe avere un retrogusto razziale [...], suscitare l'impressione che la presenza di stranieri "extracomunitari" sia la fonte di tutti – o quasi – i più rilevanti problemi sociali che ci affliggono (sicurezza, occupazione, integrità culturale), per cui, costituendo una società etnicamente omogenea, riusciremmo a liberarci – quasi per magia dei problemi».

<sup>16</sup> Oltre a G. BRUNELLI, *Simboli collettivi*, cit., sui problemi attinenti al simbolismo religioso v. in ultimo E. ROSSI, *Laicità e simboli religiosi* (versione provvisoria e senza note), *Relazione al Convegno nazionale dell'AIC, Napoli 26-27 ottobre 2007*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)



Esiste, quindi, la possibilità che la cittadinanza, in questo caso anche intesa in quanto comunità di fedeli, finisca per coincidere con la nazione, e così ha luogo una condizione di populismo che può coincidere con il nazionalismo – e sembra qui materializzarsi quel «concetto di *völkisch*, del popolo-nazione come un'unione ideale costruita dalla storia, dalla geografia e/o dal sangue [...] con il rifiuto dei corpi estranei [...] sia come attori e dinamiche transnazionali e sopranazionali»<sup>17</sup>.

Il fenomeno, nella sua complessità, trova evidentemente la necessità di attenta considerazione nei singoli Stati occidentali, negli Stati di diritto.

##### 5. *La presunta impossibilità di superamento dei presupposti democratico-dialogici*

Emerge chiara la necessità, a cui si accompagna la volontà che i giuristi manifestano, di tracciare una strada ricompositiva degli interessi costituzionalmente rilevanti. Dove, però, non può che esserci una sola indicazione in termini di valori. E forse è su tale piano che si riscontrano gli elementi vincolanti di maggiore impatto concettuale: quelli democratici non assolutisti. La problematica richiederebbe ben altro approfondimento; in tale sede non si possono che sintetizzare solo alcuni dei termini della questione, in prevalenza evidenziandone un profilo metodologico argomentativo di matrice teleologica.

È stato osservato, in particolare, come la prospettiva postsecolare del «recupero del dialogo tra pensiero laico e pensiero religioso», oltre ad adempiere alla funzione di «autocomprensione del pensiero occidentale, razionalista e secolarizzato», è «assai più prosaicamente [...] scelta di *opportunità*, in un contesto potenzialmente conflittuale in cui un eccesso di contrasto interno all'area geopolitica dello stesso Occidente potrebbe generare una debolezza pericolosa dinanzi all'impatto con le altre civiltà affluenti»<sup>18</sup>.

Dove, probabilmente, un problema riveste, paradossalmente, la consolidata prospettiva interculturale, che vede la tutela del dialogo e della libertà di espressione non contrapposibile a nessun integralismo che neghi il confronto. Di talché, le «tendenze sacralizzanti presenti in ogni cultura, a partire da quella occidentale»<sup>19</sup>, sono antitetichie alla natura dialogica democratica dello Stato laico. Così l'ironia, che, come

<sup>17</sup> Y. MÉNY e Y. SUREL, *Populismo e democrazia*, Bologna, 2000, p. 198.

<sup>18</sup> F. RIMOLI, *Laicità, postsecolarismo, integrazione dell'estraneo: una sfida per la democrazia pluralista*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), p. 1.

<sup>19</sup> *Ibidem*, p. 22, l'a. argomenta il punto, richiamando l'«inguaribile inclinazione a trasformare in alcunché di intoccabile ogni prodotto della propria storia, dall'esperienza

nell'ipotesi alla quale si è fatto sinteticamente riferimento, assume la forma satirica, non dovrebbe considerarsi inaccettabile *tout court*; altrimenti ritenendo, dovrebbe riconoscersi al sacro il carattere di un'intangibilità che, *de facto*, sarebbe antinomica ad un percorso di deframmentazione dialogica a fini ricompositivi laico-democratico pluralistici. Ciò deriva da un assioma della nostra cultura giuridica, del sistema dei valori e del relativo «precipitato» sulle azioni di bilanciamento degli interessi; ma è anche un vincolo, un «muro» a volte difficilmente valicabile in un'azione di confronto. Di fronte ad un'apparente insolvibilità della «materia», se, da un lato, non si può prescindere dal dialogo, dall'altro, ci si chiede quale possa essere un elemento risolutivo, in grado, almeno, di eliminare, *ab origine*, gli elementi (soprattutto, direi, quelli inutilmente) scatenanti pericolose reazioni sociali.

6. *Satira libera e satira condizionata: sulla possibilità di un uso (quanto meno) «storicamente» più consapevole e responsabile*

Le antiche forme di satira greca e latina assurgono a testimonianza storica di un fenomeno generalmente riconosciuto fino a divenire un vero e proprio «genere»<sup>20</sup>. La finalità diretta del «fatto satirico», che coincide con l'ilarità che suscita, è complementare al fine di porre all'attenzione del pubblico i comportamenti che spesso, sommessamente e acriticamente, questi accetta, condizionato com'è dal comune agire o dal progressivo affermarsi di costumi contrari ai principi sui quali (dice di) fonda(re) la società<sup>21</sup>.

D'altro canto, la diffusione capillare del più persuasivo dei mezzi, la televisione, e soprattutto l'uso che se n'è fatto, ha giustificato e spesso forgiato modelli comportamentali sovente antinomici a quei principi e limiti (quali, ad esempio, l'uguaglianza, l'imparzialità, i diritti di libertà, il buon costume), che il costituente ha ritenuto caratterizzanti il nostro ordinamento, quale fotografia di una «società giusta» in uno Stato di diritto.

religiosa a quella politica, dal simbolo mistico al paradigma dei diritti umani, per farne in realtà strumento di autoesaltazione, e spesso di sopraffazione dell'Altro».

<sup>20</sup> L. BALESTRA, *La satira come forma di manifestazione del pensiero*, Milano, 1998, pp. 1 ss., richiama i principali autori greci e latini del genere satirico segnalando le origini della satira e le sue finalità.

<sup>21</sup> Per cui la satira, secondo A. BEVERI e A. CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Milano, 2006, p. 268, – che può avere ad oggetto il «potente» che viene irriso, od il rappresentante di un culto religioso che esercita influenza sull'opinione pubblica e sulle scelte politiche – «esercita la funzione didascalica, specialmente nella vita della *polis* e diventa strumento di controllo, di critica, di irrisione dei [...] personaggi che comunque dominano la scena pubblica».

Quindi, se da un lato, da sempre il potere mal sopporta la satira (almeno quando ne è oggetto), l'uso talvolta oltremodo strumentale della satira in direzione di una spettacolarizzazione<sup>22</sup> il cui fine primo è quello dell'aumento dell'*audience* o della tiratura, *rectius* un fine economico, ha causato in alcuni casi una degenerazione<sup>23</sup>, che a tratti può denotarsi antisociale.

Da un punto di vista strettamente giuridico, la riconduzione a sistema del problema è, prevalentemente pur se non solo, nell'individuazione dei confini superati i quali si distinguono i tratti dell'ipotesi normativa astratta del vilipendio<sup>24</sup>.

### 7. *L'inidoneità della riforma del Codice penale in materia di reati d'opinione ad indicare un percorso risolutivo*

Senza ripercorrere in tale sede i pur rilevanti passaggi storici che hanno caratterizzato l'evoluzione normativa dei delitti contro il sentimento

<sup>22</sup> Si delinea sempre più una tendenza alla spettacolarizzazione in quanto elemento d'attrazione al consumo dei prodotti d'informazione, che potrà avvenire in forma diretta (ad esempio attraverso l'acquisto del quotidiano o del settimanale) od indiretta (come noto all'incremento della tiratura o degli indici di ascolto segue un apprezzamento degli spazi pubblicitari).

<sup>23</sup> Sulla decisa incidenza della finalità economica della libertà di informazione sulla produzione di contenuti è intervenuto V. ZENO-ZENCOVICH, *Alcune ragioni per sopprimere la libertà di stampa*, Bari, 1995, pp. 53-54. L'a. osserva come a lungo gli editori abbiano considerato (e qui l'esempio è per) «il quotidiano, come una voce di pura perdita economica nel loro bilancio, compensata solo da vantaggi di ordine politico». Almeno fino a quando (e qui viene alla luce il profilo della spettacolarizzazione dell'informazione) è stata avvertita e scientificamente applicata una nuova *mission*, quella di «applicare a tutti i tipi di informazione (politica, economica, sociale, estera) lo stesso trattamento che fino ad allora i rotocalchi riservavano ad attori, cantanti ed ex regnanti, e cioè un giornalismo pettegolo, fazioso e tutto paillettes e gadgets». Lo stesso V. ZENO-ZENCOVICH, *La libertà d'espressione*, Bologna, 2004, p. 90, affronta la questione, considerando il rapporto intercorrente tra la pubblicità, in quanto risorsa economica per l'editore, ed il mercato delle idee. È, in particolare, evidenziato, come tale mercato sia utilizzato per «vendere» spazi agli inserzionisti pubblicitari; di conseguenza, «più le idee hanno successo di mercato, più attraggono investimenti pubblicitari. La manifestazione del pensiero assume dunque una dimensione tutta economica: sono finanziate le idee che hanno un pubblico, le altre sono marginalizzate». Anche se, l'a. evidenzia (p. 93, nt. 6) come «senza pubblicità neanche le idee che possono avere un pubblico (e sono certa più d'una) troverebbero modo di essere comunicate». È breve il passo per comprendere lo stretto legame intercorrente tra le strategie di vendita che comprendono la spettacolarizzazione e l'incremento del numero di testate, *rectius* dell'appetibilità ai fini della vendita degli spazi pubblicitari.

<sup>24</sup> Sul punto si veda M. MANTOVANI, *Profili penalistici del diritto di satira*, in «Diritto dell'informazione», 1992, pp. 295 ss. e L. BALESTRA, *op. ult. cit.* Sia, inoltre, consentito il rinvio a S. D'ALFONSO, *Satira religiosa e vilipendio della religione nello Stato costituzionale di diritto*, in V. TOZZI e M. PARISI, *Immigrazione e soluzioni legislative in Italia e Spagna. Istanze autonomistiche, società multiculturali, diritti civili e di cittadinanza*, Campobasso, 2007, pp. 127 ss.

religioso<sup>25</sup>, è utile segnalare come il Codice penale, al libro II, titolo IV «Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti» ed ivi, in particolare, al capo I, disciplina i «Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi». Le disposizioni legislative di riferimento sono collocate agli articoli 402 – 406 c.p.; a questi articoli è sistematicamente collegato l'art. 724 c.p. che disciplina la bestemmia e le manifestazioni oltraggiose contro i defunti.

Gli articoli richiamati disciplinavano il vilipendio della religione dello Stato (art. 402), le offese alla religione dello Stato (art. 403), le offese alla religione di Stato mediante vilipendio di cose (art. 404), il turbamento di funzioni religiose del culto cattolico (art. 405), i delitti contro i culti ammessi nello Stato (art. 406). Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, la normativa impattava con una forma di Stato ed un relativo impianto di tutela dei diritti fondamentali, ed appariva *prima*

<sup>25</sup> L'origine più prossima ma anche quella più caratterizzante alla quale far risalire le norme in materia di tutela del sentimento religioso coincide con il regime fascista. La *sedes materiae* è l'ordinamento penale. Con il Codice Zanardelli la tutela del sentimento religioso trovò collocazione nel titolo dedicato ai delitti contro la libertà, dove il fine perseguito, attraverso gli articoli 140-143, era quello di garantire il diritto del singolo a professare ed esercitare liberamente la propria fede attraverso la tutela delle sue libere manifestazioni. Un «passaggio» culturalmente significativo che ha caratterizzato la definizione che seguì in tale codice lo si rinviene nella Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale: è, in particolare, ivi assunto il principio secondo cui debbano trovare forme di tutela non solo le «estrinsecazioni esteriori, come esercizio di un culto e manifestazione individuale o collettiva della fede religiosa, ma anche in ciò che è l'origine, il fondamento della fede, ossia nella religione di per sé»; di tal ché, è ancora sottolineato: il fenomeno religioso assume a titolo di «raggiungimento dei fini etici dello Stato» (Relazione ministeriale sul Progetto del codice penale, II, p. 187).

Fu anche su tali premesse che venne strutturata la nuova normativa in materia, che rinvenne la sua propria formalizzazione nel vigente Codice penale, il cosiddetto Codice Rocco del 1930 che, approvato con r. d. 19 ottobre 1930, n. 1, prende il nome del guardasigilli del governo Mussolini. Per un'analisi storica ricca di spunti critici di confronto utili alla comprensione del fenomeno cfr. M. TEDESCHI, *La legge sui culti ammessi*, in «Il Diritto Ecclesiastico», 2003, pp. 629 ss. Con riferimento ai rapporti intercorrenti tra la legge sui culti ammessi e le disposizioni del Concordato del '29, l'a., p. 630, osserva, riprendendo il discorso di Mussolini sul concordato (B. MUSSOLINI, *Gli accordi del Laterano. Discorsi al Parlamento*, Roma, 1929) che il rapporto debba essere definito politico e non giuridico. Sarebbe difficile, infatti, immaginare, un confronto sul piano strettamente giuridico, come invece proposto in dottrina. Fra le intenzioni dichiarate, «il governo fascista [...] voleva ridimensionare, una volta sottoscritti, la portata dei Patti lateranensi e rassicurare i culti di minoranza – che raggruppavano non più di trecentomila persone in tutto il Paese, e che avevano contribuito, come gli israeliti, all'avvento del fascismo – dei loro diritti» –; ma tra questo intento e i successivi avvenimenti – leggi razziali del '38 – non è possibile, tuttavia, cogliere una linea di continuità. È ancora osservato come «una volta emanata, è questo un insegnamento elementare, la legge si distacca da chi l'ha posta in essere».

*facie* di dubbia legittimità costituzionale<sup>26</sup>, pur nei fatti scontrandosi con un consolidamento culturale, o sociale e giuridico. Questione di seguito risolta dalla giurisprudenza costituzionale, anche se a lungo in modo non sempre univoco<sup>27</sup>, e dal legislatore solo nel 2006. È spettato, quindi, alla Corte costituzionale e non al legislatore ripristinare per prima la situazione di diritto, *rectius* il principio di equidistanza ed imparzialità in nome dell'aconfessionalità dello Stato; Corte che però non si è mai potuta spingere oltre i limiti ad essa imposti dalla riserva di legge in materia penale.

Quanto mai atteso e necessario è stato, dunque, l'intervento della recente legge 24 febbraio 2006, n. 85<sup>28</sup>.

L'intervento legislativo risponde a specifiche istanze ricompositive della legalità costituzionale a lungo formalmente violata, ma non ha in sé, per *sedes materiae* e per finalità, la capacità di risolvere un problema, quello del rapporto con l'evoluzione delle religioni nell'era post-secolare, di portata ben più ampia, la cui risoluzione richiede una riflessione culturale che consideri i profili sociologici e filosofici oltre che giuridici<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Sui profili di legittimità costituzionale della normativa sui «Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti» v. V. CRISAFULLI, *Art. 7 della Costituzione e «vilipendio della religione dello Stato»*, in «Arch. pen.», 1950, p. 415.

<sup>27</sup> M.C. IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Milano, 2004, p. 47, nel ripercorrere il ruolo della giurisprudenza penale in materia di religione, rileva la presenza di orientamenti diversi, da cui appaiono costanti i riferimenti a sostegno della religione di Stato: a sostegno di ciò vi sarebbe o l'art. 7 Cost. o il criterio della maggiore diffusione della religione cattolica apostolica romana.

<sup>28</sup> Per un commento si rinvia a V. PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006, n. 85*, Milano, 2007.

<sup>29</sup> La dottrina costituzionalistica più recente si è concentrata su questo fronte che è multidisciplinare e culturale. E, per alcuni profili significativi, anche il nostro legislatore è a tutt'oggi impegnato sulla difficile questione della libertà religiosa. Il riferimento è ai progetti di legge aventi ad oggetto «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi», presentati sia in Senato (S. 1160 e S. 945) che alla Camera dei deputati (C. 36 e 134). Sono state sottoposte all'esame del Parlamento della XV legislatura proposte legislative che riprendono il lavoro avviato su iniziativa governativa, sia nella XIII che nella XIV legislatura; un lavoro mai giunto al termine e motivato dall'obiettivo «dichiarato» di «attuare la Costituzione». Si tratta, peraltro, di proposte già sottoposte ad aspra critica da autorevole dottrina. Il riferimento è all'intervento sulle pagine dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti di S. LARICCIA, *Meglio la costituzione che una legge dello Stato a garanzia dell'uguaglianza e delle libertà in materia religiosa*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it), secondo il quale, nelle proposte di legge presentate alla Camera dei deputati, non «vi è traccia» di «laicità, garanzie di uguaglianza, pari dignità sociale, eguale libertà, libertà verso la religione, giurisdizione dei giudici italiani competenti in materia di diritti soggettivi». La questione della libertà di religione e l'abrogazione della legislazione sui culti ammessi è particolarmente sentita in questo momento storico; e, sia ai fini strettamente legislativi che più in generale di cognizione delle diverse posizioni e delle relative istanze di rappresentatività, appare particolarmente utile la fase delle audizioni, che ha visto impegnate la Consulta per l'Islam italiano (per un approfondimento sul punto cfr. N.

COLAIANNI, *La consulta per l'Islam: un caso di revisione strisciante della Costituzione*, in [www.olir.it](http://www.olir.it), gennaio, 2006), i rappresentanti dell'Unione Atei Agnostici Razionalisti e la Conferenza Episcopale Italiana (per una consultazione dei lavori [www.camera.it](http://www.camera.it) ed ivi i lavori della I Commissione permanente).